

6.1.1. Azione LEADER **SRD03** - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Tipo di azione	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Ambiti tematici	3. Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi 5. Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali
Indicatore comune di output	O.24 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Carattere dell'azione	Azione specifica

1. Ambito di applicazione territoriale

L'azione può essere attuata in tutta l'area del GAL.

2. Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'obiettivo specifico della PAC
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

3. Esigenze affrontate mediante l'azione

Codice	Descrizione (per una descrizione dettagliata si rimanda al capitolo 3.3.1)
A16	Trasformazione del turismo in un turismo di conservazione delle risorse su piccola scala, caratterizzato da un obiettivo sostenibile, rigenerativo e credibile per tutte le generazioni
A17	Riduzione dei flussi di emigrazione nelle zone strutturalmente svantaggiate
C18	Promozione di prodotti e cicli locali e di un'alimentazione sana
A37	Promozione e sostegno delle PMI
A42	Mantenimento e creazione di posti di lavoro in periferia
A43	Aumento del valore aggiunto dei nostri prodotti regionali
A44	Aumento del livello di innovazione nelle aziende
A48	Investimenti e innovazione in prodotti di nicchia
B50	Promozione dell'agricoltura sociale

4. Indicatori di risultato

Codice + descrizione degli indicatori di risultato
R.39 Sviluppo dell'economia rurale: Numero di imprese rurali, comprese quelle della bioeconomia, sviluppate con il sostegno della PAC
R.42 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati

5. Finalità e descrizione generale dell'azione

L'azione è finalizzata ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'azione, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- a) agricoltura sociale;
- b) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;
- c) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, esclusivamente attività extraagricole;
- d) manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli; (per es. cura del verde dei comuni).

La presente azione si riferisce a investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali che mirano soprattutto alla popolazione locale come gruppo destinatario ed in caso di infrastrutture ed arredamenti che siano esclusivamente realizzati all'interno del territorio LEADER.

5.1 Collegamento con altre azioni

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati alle aziende agricole. Tale collegamento è individuabile sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della redditività aziendale sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica.

Sotto il profilo delle redditività aziendale la presente azione potrà agire sinergicamente con l'azione per gli investimenti per la competitività delle aziende agricole, migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa.

La stabilizzazione della redditività aziendale sarà altresì perseguita attraverso interventi di investimento volti a prevenire e compensare i possibili effetti avversi (sulle strutture produttive) di eventi meteorologici estremi e catastrofi naturali così come attraverso più specifici interventi (non di investimento) di gestione del rischio a tutela delle produzioni e delle oscillazioni del reddito.

6. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

- Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

È considerato imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività

- coltivazione del fondo,
- allevamento di animali e attività connesse (registrazione APIA e/o camera di commercio);
- Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e selvicoltura;

7. Costi ammissibili

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1, del PSP.

- in interventi edili, di risanamento, ampliamento, acquisto o ammodernamento di beni immobili e arredamenti;
- acquisto - anche in leasing - di nuovi macchinari e impianti per un prezzo non superiore al valore commerciale del bene;
- investimenti nell'acquisto di nuove tecnologie e razionalizzazione nella lavorazione di prodotti o lo sviluppo di software e l'acquisto di brevetti, licenze e marchi che sono in relazione con l'investimento;
- miglioramento qualitativo delle condizioni igienico- sanitarie per la trasformazione e/o lo sviluppo di prodotti di nicchia non agricoli;
- promozione dell'innovazione nell'ambito della filiera extra – agricola e della filiera agroalimentare.

Non sono ammissibili i costi relativi agli investimenti in prodotti agricoli inclusi nell'allegato I del trattato UE. Gli investimenti devono riguardare prodotti non elencati nell'allegato I del Trattato UE: Tutti i prodotti sono ammissibili per la trasformazione, compresi quelli elencati nell'allegato I del Trattato UE, a condizione che il prodotto finale la cui lavorazione è finanziata da questa azione non sia elencato nell'allegato I del Trattato UE.

8. Condizioni di ammissibilità

- Per la sottoazione a) gricoltura sociale è necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra ente pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed ente pubblico (solo se per legge provinciale esistente).
- Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi.

- Le attività relative alla sottoazione b) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.
- Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.
- Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio del GAL.
- Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un piano aziendale o businessplan e di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento il cui investimento totale sia al di sotto dell' **importo minimo di euro 50.000**.
- Per le medesime finalità di cui al criterio precedente si stabilisce l'**importo massimo** di spesa di investimento totale di **euro 200.000** per ciascuna operazione di investimento.
- Per la sottoazione di cui alla lettera a) agricoltura sociale - sviluppo economico e culturale innovativo, promuovere l'integrazione, sostenere le capacità collettive e individuali:
 - realizzare le attività in collaborazione con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio o con altri operatori pubblici o privati (ove previsto dalla normativa di settore della provincia di Bolzano).
- Le spese oggetto del contributo pubblico sono ammissibili a sostegno qualora effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno all'ufficio provinciale competente.

9. Principi di selezione

L'azione prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dal Comitato di Selezione Progetti del GAL Val Pusteria per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'azione.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, il Comitato di Selezione Progetti del GAL Val Pusteria definisce inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, il Comitato di Selezione Progetti del GAL Val Pusteria stabilisce altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

- Tipologia del beneficiario (per esempio giovani, imprese femminile, ecc.);
- Scopo del progetto di investimento (creazione di un nuovo prodotto ecc.);
- Effetti del progetto in riferimento all'aumento del valore aggiunto dell'impresa beneficiaria;
- Effetti del progetto a favore della creazione o mantenimento di posti di lavoro nelle aree rurali;

- Impatto sostenibile del progetto su lavoro dignitoso, alimentazione sana, questioni sociali e ambiente.

Per i dettagli riguardanti i criteri di selezione si rinvia al capitolo 7 della presente Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

10. Normativa aiuti di stato

L'azione esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE: contiene attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Tipo di strumento di aiuti di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo

Importo minimo (De-minimis)

Ove pertinente, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente azione è conforme al Regolamento (UE) n. 2022/2472 ABER (Art. 61).

11. Obblighi ed impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione provinciale:
 - 5 anni dal pagamento del saldo per impianti, attrezzature, arredi
 - 10 anni dal pagamento del saldo per opere edili e di investimento materiali in genere;
- rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. agriturismo, fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi provinciali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi al momento della domanda di finanziamento all'ufficio provinciale competente, e il mantenimento per tutto il periodo di vincolo degli investimenti.

11.1 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione UE 2022/129.

12. Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è pari al 50% del costo approvato.

12.1 Forma e percentuale del sostegno/importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno:

Sovvenzione Strumento finanziario

Tipo di pagamenti:

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
 Costi unitari Somme forfettarie finanziamento a tasso fisso

12.2 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del PSP.

13. Piano finanziario

Azione	Costo totale (€)	Tasso max. di finanziamento (%)	Spesa pubblica (€)	Quota UE (%)	Quota UE (€)	Quota nazionale (%)	Quota nazionale (€)	Quota privata (%)	Quota privata (€)
SRD03	340.000,00	50	170.000,00	40,70	69.190,00	59,30	100.810,00	50	170.000,00

14. Possibilità di versamento anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:

- L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

15. Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 8, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box).

L'intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all'aggiustamento strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la

ristrutturazione fisica delle attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT).

- b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti).
- c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base (Pagamenti sono basati sui costi sostenuti).
- d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati).
- e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti legati dal tipo di produzione).
- f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute).

16. Uffici provinciali competenti

Ufficio competente per l'istruttoria della domanda di aiuto	Ufficio competente per la domanda di pagamento
31.6 Ufficio Fondi Strutturali UE in Agricoltura	OPPAB - Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano

(1)

Allegati - Allegato I
elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13 ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 [*]	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 [*]	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 [*]	
22.10 [*]	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(2)

Si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

(3) per contratto quadro, accordo quadro o contratto di base si intendono: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, che contengono pattuizioni contrattuali per le forniture successive i quali stabiliscono le regole e condizioni generali per la fornitura o per la successiva cessione, tra cui le condizioni di acquisto, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f).

Criteria di selezione generali		
Criterio	Punteggio da assegnare	Punteggio assegnato
Conformità agli obiettivi della SSL		
<i>Il progetto contribuisce al raggiungimento di obiettivi della SSL a livello locale (OL1, OL2, OL3, OL4)</i>		
Contributo a favore di un obiettivo della SSL	5	
Contributo a favore di due obiettivi della SSL	10	
Contributo a favore di più di due obiettivi della SSL	15	
Contrasto al cambiamento climatico e tutela dell'ambiente e della biodiversità		
<i>Impatto del progetto sulla lotta al cambiamento climatico, sulla tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità</i>		
Impatto positivo indiretto	5	
Impatto positivo diretto	10	
Contributo allo sviluppo sostenibile		
<i>Impatto del progetto in merito ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite</i>		
Impatto del progetto a favore di uno degli obiettivi	10	
Impatto del progetto a favore di più di uno degli obiettivi	15	
Contenuto innovativo		
<i>Impatto innovativo del progetto attraverso un contenuto (concetto/prodotto/offerta) e/o un metodo (procedura/approccio) inediti.</i>		
approccio innovativo a livello locale (nuovo per la comunità/le comunità interessate)	5	
Approccio innovativo a livello regionale (nuovo per il territorio LEADER).	10	
Approccio innovativo sovraregionale (nuovo al di là del territorio LEADER)	15	
Impatto diretto del progetto su zone strutturalmente svantaggiate		
<i>Il progetto ha un impatto diretto su una o più zone strutturalmente svantaggiate, come definito nell'allegato C (articolo 10, comma 2, lettera b, punto 1) della delibera della Giunta Provinciale n. 224 del 14/03/2023.</i>		
<i>Se il progetto ha un impatto diretto su una o più zone strutturalmente svantaggiate e una o più aree non strutturalmente svantaggiate, l'area del progetto viene automaticamente classificata come non strutturalmente svantaggiata.</i>		
Impatto diretto del progetto su zone strutturalmente svantaggiate	5	
		max. 60 punti

Tab. 20: Criteri di selezione generali

Criteria di selezione specifici SRD03		
Criterio	Punteggio da assegnare	Punteggio assegnato
Creare incentivi per i giovani e le donne al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale		
<i>Impatto del progetto sull'insediamento di giovani o donne nelle aree rurali in termini di sviluppo dell'imprenditorialità</i>		
Il beneficiario del progetto è una persona di età inferiore ai 35 anni <u>o</u> una donna	5	
Il beneficiario del progetto è una persona di età inferiore ai 35 anni <u>e</u> una donna	10	
Scopo e tipologia dell'investimento		
<i>Il progetto contribuisce alla diversificazione della produzione dell'azienda beneficiaria</i>		
Il progetto prevede un nuovo prodotto/offerta per l'azienda beneficiaria all'interno di una gamma di prodotti/offerta già esistente	5	
Il progetto genera più di un nuovo prodotto/offerta per l'azienda beneficiaria o apre una linea di business completamente nuova per l'azienda beneficiaria	10	
Aumento della redditività dell'azienda beneficiaria		
<i>In termini di aumento del valore aggiunto dell'azienda beneficiaria</i>		
Il progetto ha un effetto positivo in relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi) dell'impresa beneficiaria, incentivando tale redditività <u>fino al 2%</u> (da documentare tramite una attestazione idonea redatta da un terzo).	5	
Il progetto ha un effetto positivo in relazione alla redditività (relazione proventi/oneri risp. ricavi/costi) dell'impresa beneficiaria, incentivando tale redditività <u>oltre il 2%</u> (da documentare tramite una attestazione idonea redatta da un terzo).	10	
Occupazione, crescita economica e sviluppo locale nelle aree rurali		
<i>Impatto del progetto in termini di creazione o mantenimento di posti di lavoro</i>		
Contributo positivo indiretto al mantenimento dei posti di lavoro	5	
Contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro nella ragione	10	
Impatto del progetto attraverso lo sviluppo economico sostenibile		
<i>Impatto sostenibile del progetto su lavoro dignitoso, alimentazione sana, questioni sociali e ambiente</i>		
Il progetto ha un impatto positivo su uno dei ambiti sopra citati	10	
Il progetto ha un impatto positivo su diversi ambiti sopra citati	20	
		max. 60 punti

Tab. 21: Criteri di selezione specifici SRD03